SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

1a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

VENERDÌ 21 MARZO 1969

(13^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazione:

« Modificazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato » (401) (D'iniziativa del senatore Maier):

| PRESIDENTE | | | | | | | Pa | ıg. | 107, | 108 |
|-------------|------|-----|----|--|--|--|----|-----|------|-----|
| BARTOLOMEI, | rela | ıto | re | | | | | | | 108 |
| GIANQUINTO | | | | | | | | | | 108 |

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Corrias Alfredo, Dalvit, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Iannelli, Li Causi, Maier, Mazzarolli, Palumbo, Preziosi, Schiavone, Signorello, Tesauro e Treu.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Salizzoni.

BARTOLOMEI, *f.f. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazione, del disegno di legge di iniziativa del senatore Maier: « Modificazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello stato » (401)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Maier: «Modificazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato».

Dichiaro aperta la discussione generale.

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

13a Seduta (21 marzo 1969)

BARTOLOMEI, relatore. Come gli onorevoli colleghi ricordano, la Commissione ha già approvato, in sede referente, il disegno di legge in discussione, il quale intende fronteggiare le esigenze di una benemerita categoria di persone che oggi vivono in continuo, preoccupante pensiero per l'avvenire delle loro consorti. Una sola modificazione è stata proposta nella precedente seduta, in adesione al parere espresso dalla 5^a Commissione, che ha rilevato l'opportunità di eliminare la retroattività dell'onere finanziario conseguente al provvedimento: pertanto, è necessario sostituire l'articolo 2, con altro, del seguente tenore: « Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1º gennaio 1969 ».

Non ritengo necessario aggiungere altro, anche perchè in sede referente tutte le parti politiche si sono pronunciate a favore del disegno di legge in discussione che, ripeto, risolve un annoso problema in materia pensionistica, a favore delle vedove dei dipendenti statali, ammesse con maggior ampiezza a godere della pensione di riversibilità.

GIANQUINTO. Siamo favorevoli al provvedimento; tuttavia ancora adesso non riesco a comprendere perchè non debba usufruire dello stesso beneficio la vedova del pensionato che abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno di età.

BARTOLOMEI, relatore. Per diminuire il pericolo di matrimoni di comodo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Ha, inoltre, diritto a pensione di riversibilità la vedova del pensionato dello Stato, purchè il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età fra i coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, o qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma ».

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Il relatore, senatore Bartolomei, ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo: « Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1º gennaio 1969 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott ENRICO ALFONSI